


ASSEGNO TEMPORANEO



decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79

ASSEGNO TEMPORANEO

l'**assegno temporaneo** è una prestazione transitoria
prevista **dal 1° luglio al 31 dicembre 2021**
destinata alle famiglie in possesso dei requisiti previsti dalla legge
per ogni figlio minore di 18 anni
inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo

LA MISURA

è finalizzata a dare un sostegno immediato alla genitorialità e alla natalità ed è stata adottata **in attesa dell'attuazione dell'assegno unico e universale** che dovrà riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli

ASSEGNO TEMPORANEO

DESTINATARI

spetta ai nuclei familiari
con **figli minori a carico** →
che non hanno diritto
all'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF)

è soddisfatto in presenza
di un reddito complessivo annuo
non superiore a 4.000 euro

- lavoratori autonomi
- disoccupati e inoccupati
- coltivatori diretti, coloni e mezzadri
- titolari di pensione da lavoro autonomo
- lavoratori dipendenti che non hanno uno o più requisiti per godere dell'ANF

REQUISITI

da far valere CUMULATIVAMENTE
al momento della presentazione della domanda
e per tutta la durata del beneficio

ASSEGNO TEMPORANEO

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale
- essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia
- essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età
- essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale
- essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato ai sensi dell'articolo 7, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (ISEE minorenni)

MISURA

ASSEGNO TEMPORANEO

L'assegno temporaneo viene erogato per **ciascun figlio minore** e l'importo viene determinato sulla base del valore ISEE e in relazione al numero dei figli minori

secondo gli scaglioni indicati nella tabella allegata al DL

- **L'importo massimo** per ciascun figlio - *corrisposto in presenza di un valore ISEE fino a 7.000,00 euro* - è pari a **167,50 euro** elevato a 217,80 euro per i nuclei familiari con almeno 3 figli
- **L'importo minimo** spettante per ciascun figlio - *corrisposto in presenza di un valore ISEE fino a 50.000,00 euro* è pari a **30 euro**, elevato a 40 euro per i nuclei familiari con almeno 3 figli
- Nessun assegno spetta per valori ISEE **superiori a 50.000,00 euro**

Gli importi spettanti sono maggiorati di 50,00 euro per ciascun figlio minore con disabilità

è COMPATIBILE con

ASSEGNO TEMPORANEO

NON è COMPATIBILE con

- **assegno ai nuclei familiari** con almeno tre figli minori, erogati dai comuni
- **assegno di natalità**
- **premio alla nascita,**
- **fondo di sostegno alla natalità**
- **detrazioni fiscali** previste dall'articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del TUIR
- **assegni familiari** attribuiti sulle pensioni dei lavoratori autonomi

I'A.N.F.

Per i nuclei familiari percettori del **Reddito di cittadinanza**
l'INPS corrisponde d'ufficio
l'Assegno temporaneo congiuntamente a esso

Il beneficio mensile è determinato
sottraendo dall'importo teorico spettante
la quota di Reddito di cittadinanza
relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare

ASSEGNO TEMPORANEO

DOMANDA

entro il 31 dicembre 2021

va presentata in **via telematica**
utilizzando la procedura
messa a disposizione dall'INPS

da uno dei **genitori**

dai **nonni** per i nipoti minori **in linea retta** a carico dell'ascendente
SOLO in presenza di un formale provvedimento di affido
sempreché i minori risultino presenti nell'ISEE dell'ascendente

se il genitore avente diritto
è **minorenne** o **incapace di agire** per altri motivi
la domanda può essere presentata dal **legale rappresentante**
in nome e per conto del genitore incapace

ASSEGNO TEMPORANEO

PAGAMENTO e DECORRENZA

l'Assegno è erogato MENSILMENTE

DECORRE
dal mese di *presentazione della domanda*

per le domande che saranno presentate
entro il 30 settembre 2021
la decorrenza è fissata dal 1° luglio 2021
con conseguente pagamento dei *ratei arretrati*

ASSEGNO TEMPORANEO

MODALITÀ DI CORRESPONSIONE

CON

- accredito su rapporti di conto dotati di IBAN, area SEPA, intestati al richiedente e abilitati a ricevere bonifici (conto corrente, libretto di risparmio, carta prepagata)
- bonifico domiciliato al richiedente presso lo sportello postale
- accredito sulla carta di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 4 del 2019, per i nuclei beneficiari di Rdc

ASSEGNO TEMPORANEO

MODALITÀ DI CORRESPONSIONE

il pagamento è effettuato interamente
al genitore richiedente
che convive con il minore

IN PRESENZA DI


- genitori coniugati tra loro
- genitori naturali di figli nati fuori dal matrimonio
- genitore “solo” (vedovo/a, altro genitore che non ha riconosciuto il figlio, ecc.) o che risulti affidatario in via esclusiva del minore

Nell'ipotesi di genitori separati legalmente ed effettivamente o divorziati
con **affido condiviso**
l'Assegno temporaneo potrà essere accreditato in misura pari al **50%**
sull'IBAN dell'**altro genitore** *salvo diverso accordo intercorso tra i genitori stessi*

che dovrà integrare la domanda
aggiungendo le proprie coordinate bancarie

con **opzione** dovrà essere espressa
nel modello di domanda telematica
e dovrà essere **validata anche dall'altro genitore**

MAGGIORAZIONE dell'ANF



articolo 5 decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79

MAGGIORAZIONE dell'ANF

la **MAGGIORAZIONE dell'ANF** è una prestazione transitoria
prevista **dal 1° luglio al 31 dicembre 2021**
destinata ai nuclei familiari titolari di ANF
per ogni figlio inclusi

i maggiorenni inabili e gli infra21enni studenti e apprendisti per i nuclei numerosi

LA MISURA

è finalizzata ad adeguare il sostegno alle famiglie
ed è stata adottata **in attesa dell'attuazione dell'assegno unico e universale**
che dovrà riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli

MAGGIORAZIONE dell'ANF

MISURA

37,5 euro per ciascun figlio, *per i nuclei familiari fino a **due figli***
55 euro per ciascun figlio, *per i nuclei familiari di almeno **tre figli***

MAGGIORAZIONE dell'ANF

MODALITÀ DI CORRESPONSIONE

la MAGGIORAZIONE è *attribuita d'ufficio*
senza la necessità di presentare **alcuna domanda**